

## **È nulla senza notaio la donazione di denaro, anche se fatta con bonifico**

di PAOLA GRIMALDI

La vicenda che ha interessato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18725/2017 è la seguente: Tizio incaricava la banca di trasferire a favore di Caia valori mobiliari, di cospicuo valore, depositati sul proprio conto bancario. Pochi giorni dopo l'operazione, Tizio moriva. Apertasi la successione *ab intestato* dell'ordinante Tizio, Mevia, figlia del *de cuius* agiva in giudizio, nei confronti della beneficiaria del trasferimento, Caia, chiedendo per la quota di un terzo spettante all'attrice sul patrimonio ereditario, la restituzione del valore degli strumenti finanziari, affermando la nullità del negozio attributivo in quanto privo della forma scritta solenne, atto pubblico, richiesta per la validità della donazione. Il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea, dichiarando la nullità della liberalità. La Corte di Appello, invece, considerava l'ordine dato dal beneficiante all'istituto di credito idoneo a veicolare lo spirito di liberalità riconducendo così la fattispecie in esame nell'ambito della donazione indiretta per la cui validità non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza della forma prescritta per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità. In particolare, la Corte di Appello riteneva che il trasferimento per spirito di liberalità, a mezzo banca, di strumenti finanziari dal conto del beneficiante a quello del beneficiario costituisse una operazione trilaterale eseguita da un soggetto diverso dall'autore della liberalità sulla base di un rapporto di mandato intercorso tra beneficiante e banca, quest'ultima obbligata in forza del detto contratto a dare esecuzione al bancogiro e ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario; pertanto, seguendo tale ricostruzione, la Corte di Appello, ritenendo che non ricorresse alcun atto diretto di liberalità tra disponente e beneficiario bensì un'attribuzione liberale diversa dal contratto di donazione, accoglieva il gravame proposto da Caia e rigettava la domanda di Mevia. Quest'ultima, allora, contro la sentenza della Corte di Appello ricorreva in Cassazione dove la questione veniva assegnata dal Primo Presidente alle Sezioni Unite le quali hanno messo un punto fermo e posto fine all'annoso dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine all'interrogativo se, per aversi donazione indiretta, sia necessaria la presenza di almeno due negozi, o se sia sufficiente un solo negozio o, persino, un mero atto non negoziale; nel caso di specie, si tratta di stabilire se l'operazione attributiva di strumenti finanziari dal patrimonio del beneficiario in favore di un altro soggetto, compiuta a titolo di liberalità attraverso una banca chiamata a dare esecuzione all'ordine di trasferimento dei titoli impartito dal titolare tramite operazioni di addebitamento ed accreditamento, costituisca una donazione tipica *ex art. 769 c.c.* e richieda, di conseguenza, il medesimo schema formale-causale o sia invece inquadrabile tra quelle liberalità

non donative di cui all'art. 809 c.c. le quali hanno in comune con la donazione tipica l'elemento dell'arricchimento del beneficiario senza un corrispettivo, ma se ne distinguono perchè l'arricchimento del beneficiario non si realizza con l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente, bensì in maniera diversa. Le conseguenze pratiche derivanti da tale distinzione sono assai rilevanti perché se si ritiene che la donazione di denaro trasferito con una operazione bancaria sia una donazione diretta allora essa sarebbe nulla per difetto di forma per cui il donante o i suoi aventi causa, a prescindere da una eventuale lesione di legittima, avrebbero diritto di farsi restituire la somma donata che giuridicamente, a causa del vizio dell'atto, è da ritenersi mai uscita dal patrimonio del donante stesso; al contrario, se si ritiene che la donazione di danaro trasferito con una operazione bancaria sia una donazione indiretta, essa non sarebbe vincolata a nessun particolare obbligo di forma e sarebbe pertanto valida. La Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18725/2017, confermando appieno le argomentazioni prospettate dalla dottrina più attenta che su questi temi si era già espressa nel decennio scorso (cfr. L. GATT, *La liberalità*, II, Torino, 2005, 132 ss.; L. GATT, *Ricostruzione dell'asse ereditario e liberalità*, in *Dir. giur.*, 2007, nota a Trib. Napoli, sez. IV, 9 maggio 2005, 133 ss.), oltre ad aver fornito una articolata e ben motivata elencazione di tutti i casi in cui ricorra una donazione indiretta, ha stabilito che si ha, invece, donazione diretta, e pertanto la necessità della forma solenne prescritta dalla legge, quando vi sia un «passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto ad un altro»; tale situazione è evidente nel caso di bonifico di una somma di danaro effettuato per spirito di liberalità senza che l'operazione bancaria stessa sia motivata dal fatto di essere il pagamento di un prezzo di un bene acquistato o di un servizio ricevuto dal beneficiario del bonifico. A tal proposito, la dottrina sopra richiamata ha precisato che le attribuzioni di denaro o di valori mobiliari per spirito di liberalità, a mezzo banca, qualora siano di modico valore in senso oggettivo e quindi proporzionate alle condizioni economiche del donante/disponente, sono valide pur in assenza di atto pubblico. Nel caso di specie, quindi, dove evidentemente la banca ha svolto una funzione di mera intermediazione gestoria e non di intermediazione giuridica sarà da considerarsi certamente nulla l'attribuzione di liberalità, per mancanza di atto pubblico appunto «perché l'operazione bancaria in adempimento dello *iussum* svolge in realtà una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno (...) il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro».